

Fondi pensione, come fare per trasferimento e riscatto



(di Carlo Gravina – Il Secolo XIX)

Le ultime riforme previdenziali hanno reso le pensioni complementari uno strumento sempre più centrale per la vita dei lavoratori. Le novità introdotte nel corso degli anni, necessarie per mettere in ordine i conti del sistema pensionistico italiano, hanno spinto un numero crescente di lavoratori a utilizzare questa soluzione.

Calcolare l'importo dell'assegno che si incasserà molti anni dopo resta sempre un rebus difficile da sciogliere. Ma il fatto che la pensione, tra le varie cose, sarà collegata all'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite, rende di fatto il ricorso ai fondi pensione quasi una necessità. E' troppo alto, infatti, il rischio che al termine dell'attività lavorativa ci si renda conto che la differenza tra la pensione e l'ultimo stipendio è davvero insostenibile. Anche perché, rispetto al passato, la carriera lavorativa sempre più spesso rischia di avere dei "buchi" per periodi di inattività in cui non sono stati versati i contributi.

Non è un caso, quindi, se sono sempre in aumento i lavoratori che ricorrono ai fondi pensione. Erano 6,5 milioni nel 2014 e sono saliti a 7,3 l'anno scorso. Va detto, però, che la crisi ha colpito il settore, visto che nel 2014 sono stati almeno 1,5 milioni i lavoratori che hanno dovuto sospendere i versamenti destinati alla previdenza integrativa, anche a causa della crisi economica. Ed è anche per questo che, nelle ultime settimane, si è sviluppato il dibattito che ha coinvolto alti esponenti del governo sulla necessità di rivedere almeno la tassazione sui fondi complementari, riportandola indietro rispetto al tasso del 20% entrato in vigore nel 2015 (prima l'imposizione fiscale era all'11,5%).

Ma, nel caso in cui un lavoratore perdesse i requisiti di partecipazione a una forma di previdenza complementare prima di aver maturato il diritto alla pensione, potrà comunque sfruttare quanto versato negli anni precedenti grazie alla possibilità di poter trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica o esercitare l'opzione di riscatto.

Le ipotesi

La possibilità per un lavoratore di aderire a un fondo pensione è una scelta libera e su base volontaria. Si può aderire alle forme pensionistiche complementari nei seguenti casi: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista o lavoratore con un'altra tipologia di contratto (i cosiddetti atipici). Sempre più

spesso, però, capita che vengono meno alcuni dei requisiti necessari per accedere a un fondo pensione. Un esempio classico è quando si perde il posto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha comunque la possibilità di sfruttare alcune soluzioni. Tra queste ci sono il trasferimento, il riscatto parziale e quello totale.

Il trasferimento

Trascorsi due anni dall'inizio della partecipazione a una forma di pensione complementare, il lavoratore, compatibilmente con quanto previsto dai contratti e dagli accordi collettivi, può trasferire la propria posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica. Questo significa che il lavoratore ha diritto al versamento del Tfr e all'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Il trasferimento della propria situazione, inoltre, avviene senza oneri fiscali purché il lavoratore decida di partecipare a forme pensionistiche disciplinate dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (**Covip**). In ogni caso, chi perde i requisiti di partecipazione prima di aver maturato la pensione, può comunque mantenere la propria posizione all'interno del fondo.

I due tipi di riscatto

Oltre al trasferimento, la norma prevede anche il riscatto. A seconda delle condizioni che si verificano, è possibile effettuare un riscatto parziale o totale. Nello specifico, il riscatto del 50 per cento della posizione maturata è possibile quando subentra la cessazione dall'attività lavorativa per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Il riscatto parziale, inoltre, è consentito anche in presenza di mobilità e cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il riscatto del 100 per cento della posizione maturata all'interno del fondo, invece, è previsto quando la cessazione dell'attività lavorativa supera i 48 mesi. Il riscatto totale è poi previsto anche in caso di invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Più in generale, va ricordato che il riscatto non può essere esercitato nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Le tasse

La possibilità di poter accedere al riscatto, sia parziale che totale, gode di uno specifico regime fiscale. Sulle somme percepite nei casi in cui si verifica la perdita dei requisiti per poter partecipare al fondo, viene applicata una ritenuta d'imposta del 15%. Questa ritenuta può essere ridotta di una quota di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, ma con un limite massimo di riduzione che non può superare i 6 punti percentuali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse, e quindi non quando si perdono i requisiti per poter accedere a un fondo, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Il caso morte

Tra le varie disposizioni previste dai fondi pensione, alcune di queste riguardano anche gli eredi, che sono tutelati qualora il lavoratore che ha aderito al fondo dovesse morire prima di aver maturato il diritto a percepire la pensione.

Nello specifico, è previsto che l'intera posizione maturata può essere riscattata dagli eredi o da diversi beneficiari se designati dal titolare della posizione all'interno del fondo. Se gli eredi, o gli eventuali beneficiari, dovessero mancare o non sono stati indicati, l'intera posizione viene devoluta a finalità sociali.